

AZIONE CATTOLICA ITALIANA

ARCIDIOCESI DI BRINDISI – OSTUNI



ATTO NORMATIVO DIOCESANO

INTRODUZIONE

L'Atto Normativo Diocesano è il documento che regola la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'associazione diocesana, facendo riferimento alle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale. Esso esplicita la scelta della **diocesanità**, cioè del radicamento nella Chiesa locale e nel contesto socio-culturale proprio, visione conciliare resa più esplicita con lo Statuto del 2003.

Questa scelta ci consente di esprimere con autenticità l'identità laicale della nostra associazione e nel contempo la sua **ecclesialità**. È il radicamento territoriale che ci permette di leggere la situazione dell'oggi e di dare risposte alle istanze e alle aspettative degli uomini e delle donne del nostro tempo, con la certezza che solo dall'incontro con il Signore della storia mutuiamo la Speranza per l'oggi.

La scelta della diocesanità non riduce la valenza della dimensione nazionale che per dirla con Paola Bignardi *«deve poter restare riconoscibile come il luogo organizzato entro cui si vive l'unica identità»*. Lo Statuto agli artt. 12 e 20 sancisce la duplice costituzione dell'Associazione in diocesana e nazionale; pertanto l'Atto Normativo Diocesano definisce l'identità, il ruolo, l'impegno e lo stile che l'associazione assume nel contesto diocesano. Risulta, pertanto, quello strumento che definisce quale presenza oggi l'AC intende esprimere con riferimento alla normativa nazionale coniugando in chiave locale scelte ideali e aspetti istituzionali.

Accompagnati dall'attenzione costante del nostro Arcivescovo, dalla presenza attenta e discreta dei nostri Sacerdoti Assistenti e dalla preghiera e dall'affetto di tanti, affidiamo a Maria, Regina dell'Azione Cattolica, il nostro impegno e la nostra vita associativa.

Brindisi, 24 ottobre 2004

Il Consiglio Diocesano

PREMESSA STORICA

L’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni è a servizio della nostra Chiesa diocesana da circa un secolo. Un primo segno della presenza dell’A.C. si riscontra nel 1910 e riguarda le donne; il dato è contenuto in una relazione ufficiale tenuta dalla presidente diocesana dell’Unione Donne, in un importante convegno “Fanciulli Cattolici” tenutosi a Brindisi nei primi anni ’50.

Questo è un dato importante perché “l’unione tra le Donne Cattoliche d’Italia” voluta dal Santo Padre San Pio X è concretizzata da Cristina Giustiniani Bandini, col fine di associare le donne, senza distinzioni di età, per animare cristianamente il mondo femminile, in analogia con quanto realizzato in campo maschile, con la “Società della Gioventù Cattolica” istituita nel 1867 da Mario Fani e Giovanni Acquaderni.

Nel 1918 nasce la “Gioventù Femminile di AC”, grazie ad Armida Barelli.

A Brindisi venne istituita questa associazione per le ragazze fino a 30 anni; ne divenne presidente la signorina Ninetta Passante.

Ad Ostuni la prima associazione sorse nel 1919; nel 1920 l’Arcivescovo mons. Valeri ed il Vicario generale Tamborrino ne promossero l’organizzazione diocesana.

Nel 1922 è citata la partecipazione di due socie al congresso nazionale e nel 1923 l’organizzazione e lo svolgimento di una settimana sociale.

A guidare l’associazione ad Ostuni c’era la signora Maria Tanzarella Panese che curava la formazione delle giovani e delle donne sia della diocesi di Ostuni che di Brindisi.

Per la documentazione della costituzione dei rami maschili dell’associazione (Unione Uomini e Gioventù Italiana di Azione Cattolica) bisogna arrivare al 1935 – 1936, anche se dal diario dell’arciprete di Veglie – mons. Mele – risulta che nella sua parrocchia di S. Giovanni – S. Irene, l’associazione di Gioventù maschile è stata fondata nel 1925 e che nel 1931 i dirigenti fascisti locali ingiunsero al parroco di chiudere il circolo di Gioventù maschile.

Nel 1935 era presidente diocesano di Gioventù maschile il rag. Roberto Guadalupi. Nel 1936 da una lettera, datata 22 maggio 1936, di don Daniele Cavaliere, presidente della giunta diocesana di AC, si legge di una messa di suffragio in memoria di Amerigo Scafoletti (già presidente dell’Unione Uomini).

Nella diocesi di Brindisi custode della memoria associativa dagli anni 40 agli anni 70 è stata la signorina Rita Botrugno che ha dedicato la sua vita alla chiesa e all’AC. Curò per molti anni il movimento dei “fanciulli cattolici” affidato alla cura delle donne cattoliche. La sua opera di educatrice ha inciso nelle coscienze di molti fanciulli che con gratitudine ne ricordano ancora la significatività nella loro vita. La signorina Botrugno fu anche presidente della “Unione Donne” fino al 1970, anno in cui entrò in vigore il nuovo Statuto e i rami dell’Associazione furono unificati. Nella diocesi di Ostuni in questo periodo storico sono da ricordare le signore donna Sofia Tanzarella e donna Addolorata Pomes e per l’Unione Uomini il sig. Alfredo Giovane e il prof. Mario Zaccaria.

È significativo ricostruire la storia della nascita dell’associazione a Locorotondo dove dai documenti ritrovati si evince che la Gioventù Femminile fu fondata nel 1935 (24 novembre, data del primo incontro). La Gioventù Maschile nacque ad opera di un giovane sacerdote don Rocco D’Alò. È importante analizzare la struttura del gruppo: erano presenti il gruppo rurale, il gruppo FUCI, il gruppo operaio; l’impegno formativo riguardava tutti. Avevano come servizio quello di animare la liturgia, la vita sociale e politica del paese. La formazione e la missionarietà erano gli aspetti costitutivi di questi gruppi, le settimane di ritiro, la catechesi sistematica ed i ritiri di “perseveranza” nutrivano la vita di questi giovani che nel servizio alla parrocchia e alla città sceglievano di raggiungere tutte le famiglie che vivevano nelle campagne.

La storia dei gruppi del resto della diocesi era abbastanza sovrapponibile per articolazione, il servizio e lo stile formativo.

Questo percorso articolato in quattro rami coordinati dalla Giunta si concluse con il Concilio. Nel 1970 ha inizio il cammino associativo post-conciliare, l’associazione viene unificata sotto la guida di un unico presidente. Sono questi gli anni del fermento conciliare della democratizzazione; sono anni di grande lavoro e grande impegno che ad Ostuni sono contrassegnati dalla guida del dott. Tonino Marseglia e a Brindisi del dott. Luigi De Tommasi. La storia delle due associazioni camminò parallelamente fino al 1989 anno dell’unificazione delle due presidenze a seguito dell’unificazione delle due diocesi avvenuta il 30 settembre 1986, mentre era arcivescovo S. Ecc.za Mons. Settimio Todisco. Il primo presidente diocesano unitario è stato il prof. Giancarlo Canuto .

Il resto dell'esperienza associativa è storia recente e coincide con la vita di molti di noi. Oggi il nostro cammino continua con la guida pastorale di S. Ecc.za Mons. Rocco Talucci.

SCELTE QUALIFICANTI DELL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

La vita dell'associazione diocesana è stata segnata dalla disponibilità e dalla testimonianza di tanti fratelli che ci hanno preceduto nel servizio alla nostra Chiesa locale e alla nostra gente mantenendo vive e inalterate nel tempo le finalità e le motivazioni della nostra associazione. In un verbale di un incontro del 1935 veniva detto "...la giovane di AC deve espandersi, deve essere il braccio forte del sacerdote cercando di portare anime a Gesù, coadiuvando così a ciò che ha fatto lui stesso sacrificandosi, fino a morire sulla croce per la salvezza di ognuna delle anime nostre".

Oggi il nostro cammino associativo è incentrato su Gesù: **"con lo sguardo fisso su Gesù"** (Eb 12,2). Il suo Volto è il continuo termine di riferimento per la nostra azione formativa che deve mirare a fare emergere nelle persone il Volto di Gesù: **"perché sia formato Cristo in voi"** (Gal 4,19).

Da questo scaturiscono le nostre scelte qualificanti dell'AC in diocesi:

- La fedeltà all'azione dello Spirito che alimenta l'impegno di santità e la forte interiorità; parafrasando santa Chiara diciamo: *"guarda, considera, contempla e brama di imitarlo o nobilissima regina"* (lettera ad Agnese di Praga). Solo nella contemplazione intesa come amore totale per il Creatore e il Creato possiamo realizzare la misura alta della vita.
- La fedeltà alla Parola, alla frequenza all'Eucarestia e al Sacramento della Riconciliazione. Una vita sostenuta dalla direzione spirituale e dalla frequenza agli esercizi spirituali, che sono i luoghi di frequentazione e di incontro con il Signore.
- La fedeltà alla Chiesa che si esprime con l'impegno nella vita di comunione e nell'approfondimento magisteriale, teologico e catechetico - pastorale; con il servizio alla diocesi e alle parrocchie e con la comunione piena con l'Arcivescovo e i presbiteri.
- La fedeltà al tempo e alla storia che si esplicita amando il creato, il mondo e la vita e vivendo la nostra vocazione in ordine all'evangelizzazione, alla missionarietà, al servizio al mondo e alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della città, cioè alla vita degli uomini.
- La fedeltà alla nostra laicità, cioè la formazione di coscienze che sappiano essere l'anima del mondo. Questa è la finalità ultima della nostra associazione. *"...per la loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e orientandole secondo Dio. I laici vivono nel secolo cioè implicati in tutti e singoli doveri e affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta"* (GS n. 31). Vivere una laicità che sa accettare la realtà, che sa trasformare trasformandosi e trasformando quella parte di realtà che le è stata affidata. Una laicità che si esprime in una singolare forma di ministerialità laicale, che ci chiede corresponsabilità e partecipazione.
- La fedeltà all'uomo che si esprime con l'attenzione, l'accompagnamento, l'ascolto, la disponibilità, gli itinerari di formazione che tengano conto dei destinatari nella loro situazione di vita, la conoscenza dei problemi è la capacità di intravedere e costruire le soluzioni.

CAPITOLO 1

L'AZIONE CATTOLICA DELL'ARCIDIOCESI DI BRINDISI - OSTUNI

Art. 1 *L'Associazione diocesana*

L'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica Italiana che primariamente esprime, per il suo rapporto con il Vescovo nella chiesa locale, l'ecclesialità e la pastoralità dell'associazione, è costituita da laici che, nella Chiesa, aderiscono all'AC vivendone l'esperienza in una delle sue associazioni parrocchiali o interparrocchiali o in uno dei suoi gruppi di Movimento.

Art. 2 *Regolamentazione, sede, rappresentanza*

1. L'Associazione diocesana, quale parte dell'unica Associazione nazionale, è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, dal Regolamento Nazionale di attuazione e dal presente Atto Normativo Diocesano.
2. L'Associazione diocesana ha sede in Brindisi in via Giovanni XXIII, 13 ed è rappresentata legalmente dal presidente diocesano in carica.
3. L'Associazione, diocesana e parrocchiale, utilizza nelle comunicazioni, nelle manifestazioni pubbliche e nelle assemblee proprie il logo dell'Azione Cattolica Italiana.

CAPITOLO 2

ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 3 *Adesione*

1. La richiesta di adesione all'AC da parte dell'adulto e/o del giovane, è presentata al livello associativo competente per territorio (*associazione parrocchiale, interparrocchiale, gruppo o movimento*).
2. Per i bambini e i ragazzi è consigliabile che siano i genitori ad esprimerla al fine di renderli compartecipi della scelta dei loro figli.
3. Competente a decidere è sempre il livello associativo cui è diretta l'istanza di adesione. Qualora questa non venga accolta unanimemente o respinta è rimessa alla decisione della Presidenza diocesana che decide in modo definitivo ed insindacabile.

Art. 4 *Ritiro ed esclusione*

1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'Associazione parrocchiale, all'Associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione.
2. Il consiglio diocesano, su proposta del consiglio parrocchiale del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione dell'aderente dall'AC per gravi motivi inerenti alla mancanza di comunione nella professione delle fedi cattolica e della disciplina ecclesiastica, nonché quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di Attuazione per l'adesione all'associazione. Il consiglio adotta una decisione motivata, previo contraddittorio con l'interessato.
3. Per quanto non specificato nel presente articolo e nell'art. 3 si applica l'art. 15 dello Statuto e gli artt. 1, 2,3 del Regolamento Nazionale di attuazione.

Art. 5 *Partecipazione alla vita associativa: diritti e doveri*

Si applicano gli artt. 17 dello Statuto e 5 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 6 *Partecipazione democratica: elettorato attivo e passivo*

1. Il socio, in regola con l'adesione annuale, partecipa legittimamente alla vita associativa; esercita il diritto di voto a cominciare dal 14° anno di età; può essere eletto ad incarichi di responsabilità sempre che abbia compiuto 18 anni di età al momento della scadenza dei termini per la presentazione della propria candidatura. I soci che al momento dell'elezione abbiano superato il 30° anno di età, non possono essere eletti ad incarichi direttivi, ai vari livelli, del Settore Giovani.
2. L'esercizio di voto, attivo e passivo, può essere esercitato nel rispetto di tutte le condizioni che regolano le elezioni.

3. Per quanto non previsto dal presente Atto normativo, si fa riferimento all'art. 17 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e agli artt. 5 e 7 del Regolamento Nazionale di attuazione.

Art. 7 Incarichi direttivi

1. Sono incarichi direttivi quelli di

- a) Presidente (*diocesano e parrocchiale*)
- b) Componente della Presidenza diocesana e del consiglio parrocchiale
- c) Segretario diocesano di Movimenti

2. I Presidenti a tutti i livelli (*diocesano e parrocchiale*) sono di nomina dell'Autorità ecclesiastica competente, su proposta dei rispettivi Consigli. Qualora l'associazione sia formata da un solo settore la proposta per la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dall'Assemblea con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona. La nomina è effettuata dal Vescovo diocesano.

3. Gli incarichi direttivi durano tre anni. Se, nel corso del triennio l'incarico diviene vacante il conferimento ad altro socio dura sino al termine del triennio in corso.

4. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire lo stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 8 Cessazione da incarichi direttivi per lo svolgimento di attività politica

1. Oltre che per scadenza naturale dei termini si cessa dall'incarico:

- a) per l'assunzione del mandato parlamentare (*nazionale ed europeo*), per l'assunzione di incarichi di Governo, per l'elezione a consigliere comunale, provinciale, regionale, Sindaco, Presidente di Regione, di Provincia o di Circoscrizione comunale, membro di giunta comunale, regionale e provinciale. Quando l'assunzione degli incarichi sopra elencati presuppone la candidatura in liste di competizione politica o amministrativa, il dirigente decade automaticamente dall'incarico ricoperto, dalla data dell'accettazione della candidatura stessa, fermo restando la piena legittimità di socio di AC;
- b) per l'assunzione di incarichi direttivi in organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguono finalità direttamente politiche.

2. Per quanto ovvio va precisato che i soci che già si trovano nelle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità, di cui al presente articolo, non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a quelli di componenti dei Consigli dell'Azione Cattolica.

3. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'AC devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi e la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 9 L'Assistente e i sacerdoti collaboratori

Si applicano l'art. 10 dello Statuto Nazionale e l'art. 13 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

CAPITOLO 3

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 10. Articolazione dell'Associazione diocesana

1. L'Associazione diocesana si articola fundamentalmente in associazioni parrocchiali.

2. Qualora però esistano obiettive difficoltà per la costituzione di una efficiente associazione parrocchiale possono essere costituite associazioni interparrocchiali. L'associazione interparrocchiale può essere anche monosettoriale (*solo Adulti, o solo Giovani; l'ACR necessita della presenza di almeno un settore nella parrocchia*).

3. Possono, inoltre, essere costituiti Gruppi (gruppo animatori della cultura, operatori sociali, animazione e ricreazione...) costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione.

4. Più gruppi operanti in diocesi in un medesimo ambito possono essere collegati e costituire un movimento diocesano.

Art. 11 Modalità per la costituzione del livello territoriale

1. Per la costituzione di una nuova associazione territoriale, di un gruppo o di un movimento si richiede, previa approvazione e con il sostegno del Consiglio diocesano, l'attivazione di un itinerario formativo e di

accompagnamento per far conoscere le finalità e i contenuti dello Statuto, del Regolamento Nazionale di Attuazione, del presente Atto Normativo, del progetto formativo e delle dinamiche della vita associativa.

2. Per facilitare e favorire l'attività pastorale e la vita dell'associazione a livello territoriale è previsto un coordinamento vicariale delle associazioni in stretto collegamento con il Consiglio diocesano.

Art. 12 Rapporto con i Movimenti

1. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica si costituiscono, a livello diocesano, previa approvazione del Consiglio diocesano; la relativa normativa dovrà raccordarsi con il Documento Normativo dei rispettivi Movimenti.

2. La presidenza diocesana chiama a collaborare, stabilmente o di volta in volta, i segretari diocesani dei Movimenti e gli incaricati di attività specifiche qualora lo ritenga utile ed opportuno.

3. Le relazioni con MEIC, FUCI e MIEAC, se presenti, sono regolati dall'art. 38 dello Statuto e dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

CAPITOLO 4 ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

Art. 13 L'associazione parrocchiale

L'associazione parrocchiale dell'AC, segno e momento espressivo di unità e di comunione da testimoniare nell'ambito della più ampia comunità cristiana, è il luogo ordinario di vita ed esperienza associativa. Essa ha una sede ed esprime una propria attività formativa ed apostolica d'intesa con i responsabili e gli organismi della pastorale.

Art. 14 L'Assemblea parrocchiale

1. L'assemblea dell'associazione parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'AC, Adulti e Giovani. I ragazzi dell'ACR si rendono presenti ordinariamente attraverso i loro educatori.

2. L'assemblea parrocchiale elegge il consiglio parrocchiale che ha la responsabilità ordinaria della vita e dell'attività dell'associazione.

3. L'assemblea, convocata ordinariamente una volta l'anno, discute le linee programmatiche dell'associazione.

4. Qualora l'associazione è composta da una sola articolazione la vita associativa è coordinata dal presidente e dal referente-responsabile del settore presente, che rappresenteranno l'associazione a livello diocesano.

Art. 15 Il consiglio parrocchiale

1. Il consiglio parrocchiale, sentito il parere del parroco, propone al Vescovo la nomina del presidente parrocchiale, tramite la presidenza diocesana. Inoltre nomina i responsabili dell'Azione Cattolica Ragazzi, dei giovanissimi, dei giovani e degli adulti.

2. Il consiglio parrocchiale è composto da sette soci nelle associazioni che non superano i settanta iscritti e da dieci nelle altre. I responsabili dei gruppi, che non facciano parte del consiglio, entrano a farne parte con voto consultivo.

3. Il consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 16 Il presidente parrocchiale

1. Il presidente parrocchiale presiede il consiglio e l'assemblea e rappresenta l'associazione parrocchiale. Convoca il Consiglio, ne coordina il lavoro e indice le assemblee parrocchiali.

2. Nel suo lavoro è coadiuvato dai responsabili del Settore Giovani, del Settore Adulti, dell'ACR, da un Segretario e da un Amministratore.

Art. 17 Elezione del consiglio parrocchiale: modalità di voto

1. Il consiglio parrocchiale predispose la lista dei candidati da presentare all'Assemblea parrocchiale per le eventuali integrazioni: nella lista dovrà essere assicurata una congrua presenza di tutte le articolazioni (Giovani, Adulti e ACR).

2. Ogni elettore deve esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a sei; devono essere espresse in ogni caso due preferenze per i candidati del Settore Adulti, due per i candidati del Settore Giovani e due per l'ACR.
3. A scrutini conclusi risulteranno eletti, i sette candidati per le associazioni con meno di settanta iscritti e i dieci candidati per le associazioni con più di settanta iscritti, che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in ogni caso gli eletti dovranno comprendere due rappresentanti del Settore Adulti, due rappresentanti del Settore Giovani e due dell'ACR, preferibilmente un uomo e una donna.
4. Il consiglio parrocchiale si dovrà riunire entro dieci giorni dalle elezioni per procedere alla proposta di nomina del presidente e, su proposta delle singole articolazioni, per eleggere i due responsabili dei Settori Adulti e Giovani, nonché i due responsabili dell'ACR. Su proposta del presidente, il consiglio parrocchiale eleggerà un Segretario ed un Amministratore.
5. I rappresentanti all'Assemblea diocesana saranno: il presidente parrocchiale, il responsabile degli Adulti, dei Giovani e dell'ACR. Le associazioni con più di cento soci individueranno un quinto rappresentante eletto con il maggior numero di voti.
6. Se verranno costituiti gruppi parrocchiali di movimento, i loro responsabili entreranno a far parte del consiglio parrocchiale.

Art. 18 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente Atto normativo riferite all'associazione diocesana.

CAPITOLO 5 ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 19 L'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea diocesana è costituita:
 - a) dai rappresentanti delle associazioni parrocchiali designati a norma dell'articolo precedente;
 - b) da due rappresentanti dei gruppi interparrocchiali e dei gruppi del Movimento Lavoratori e da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) del Movimento Studenti;
 - c) dai membri del Consiglio diocesano.
2. L'assemblea, convocata per l'elezione del consiglio diocesano, elegge con una seconda votazione i rappresentanti all'assemblea nazionale. Ogni votante esprimerà tanti voti, sino a tre, per quante sono le componenti dell'associazione (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR). Il risultato, sulla base dei voti riportati, sarà stabilito dopo la nomina del presidente. Occorrendo si eleggerà il quarto rappresentante.
3. La convocazione dell'Assemblea diocesana è fatta con avviso scritto inviato (*a mezzo posta e, se possibile, a mezzo e-mail*) ai Presidenti parrocchiali e agli altri rappresentanti.

Art. 20 Il Consiglio diocesano: elezione e composizione

1. I membri eletti nel Consiglio diocesano sono 28 (ventotto):
 - a) sette scelti tra i responsabili unitari (Presidenti, Segretari e Amministratori) delle associazioni parrocchiali e interparrocchiali;
 - b) sette tra i responsabili e soci, del Settore Adulti;
 - c) sette tra i responsabili e soci, del Settore Giovani;
 - d) sette tra i responsabili dell'ACR.
2. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere sino a 28 preferenze divisi come sopra.
3. Si considerano eletti, secondo il numero di voti riportati:
 - a) i primi sette tra i presidenti, i Segretari e gli Amministratori;
 - b) i primi sette tra i responsabili, rappresentanti e soci, del Settore Adulti;
 - c) i primi sette tra i responsabili, rappresentanti e soci del Settore Giovani;
 - d) i primi sette tra i responsabili e rappresentanti dell'ACR.
- e) La presidenza diocesana, per la redazione delle liste, formula le seguenti indicazioni:
 - compilazione di quattro liste (*Unitaria, Settore Adulti, Settore Giovani, ACR*);

- le liste devono essere formate da almeno quattordici candidati dei settori presenti, dell'ACR e quattordici fra i presidenti, gli amministratori e i segretari, avendone acquisita la disponibilità.
- 4. Il Consiglio diocesano, appositamente convocato entro quindici giorni dalla convalida dei risultati, propone, a mezzo di elezione contestuale, al Vescovo una terna di nomi per la designazione del Presidente diocesano. L'elezione avviene ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. d) del Regolamento Nazionale di attuazione. Per tale incarico può essere proposto qualsiasi socio, Adulto o Giovane, dell'uno o dell'altro sesso, anche non facente parte del Consiglio diocesano purchè sia in regola con gli obblighi statutari.
- 5. Il Consiglio diocesano, a elezione avvenuta del presidente diocesano, procede all'elezione di due Vicepresidenti del Settore Adulti e di due vicepresidenti del Settore Giovani e di due responsabili dell'ACR, preferibilmente di ambo i sessi.
- 6. Il Consiglio elegge, su proposta del Presidente, il Segretario e l'Amministratore.
- 7. Il consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea a norma del presente articolo, dai Segretari diocesani dei Movimenti, dai membri della presidenza, qualora non siano stati eletti nel consiglio, dal presidente del MIEAC, del MEIC e della FUCI, se presenti.
- 8. Il consiglio diocesano può disporre la cooptazione di rappresentanti di zone pastorali caratterizzate da specifiche esigenze, per determinati compiti associativi nelle zone stesse, con voto deliberativo ed in numero non superiore a cinque. Qualora le zone pastorali considerate fossero già rappresentate in seno al consiglio, il consiglio stesso può procedere all'individuazione dei rappresentanti delle zone con specifico mandato, nell'ambito dei consiglieri.
- 9. Il consiglio diocesano coopta al suo interno una coppia di sposi con voto consultivo quali responsabili dell'Ufficio Famiglia.
- 10. Inoltre può essere chiamata a farne parte una religiosa, come espressione della dimensione vocazionale del cammino associativo.

Art. 21 *La presidenza diocesana*

1. La presidenza diocesana è convocata dal Presidente diocesano che ne coordina il lavoro.
2. È composta dal Presidente diocesano in carica, da due vicepresidenti per il Settore Adulti, da due vicepresidenti per il Settore Giovani, dal Responsabile dell'Azione Cattolica Ragazzi, dal Segretario e dall'Amministratore.
3. Ai lavori della Presidenza partecipano stabilmente l'Assistente Unitario, gli Assistenti dei due settori e l'Assistente dell'ACR. Possono essere chiamati a collaborare altri soci ai sensi dell'art. 12 comma 2 del presente Atto Normativo.

CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22 *Contributi associativi*

1. Gli aderenti all'Azione Cattolica contribuiscono personalmente, in base ai criteri specificati dall'art. 28 del Regolamento Nazionale di attuazione, e secondo le proprie possibilità, al finanziamento dell'associazione parrocchiale, diocesana e nazionale.
2. La misura delle quote associative è deliberata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale. Le quote o i contributi mediante i quali gli aderenti concorrono al funzionamento dell'attività associativa non sono trasmissibili, né rivalutabili.
3. Il Consiglio diocesano recepisce annualmente le regole del sistema di raccolta delle quote dettate dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art 28, n. 5, del Regolamento Nazionale di Attuazione.
4. Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio nazionale e il Consiglio diocesano possono deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

Art. 23 *Gestione amministrativa diocesana*

1. L'associazione diocesana è un centro d'imputazione di interessi giuridici e non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La gestione amministrativa dell'associazione è

svolta in conformità ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza.

2. La responsabilità dell'amministrazione dell'associazione diocesana spetta alla Presidenza che ne affida la cura ad un Amministratore, eletto dal consiglio su proposta del presidente e coadiuvato da un comitato di Affari Economici con funzioni consultive. L'Amministratore, coadiuvato da tale comitato, provvede alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla Presidenza e al Consiglio per l'approvazione. L'Amministratore resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissione viene sostituito con un nuovo amministratore eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio.

3. Il Comitato degli Affari Economici è presieduto dall'Amministratore, ed è composto da due aderenti, competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano. Il comitato è convocato dall'Amministratore almeno ogni trimestre, e comunque, ogni qual volta l'Amministratore lo ritenga necessario. Il comitato resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissioni e/o impedimento di un componente del comitato, lo stesso viene sostituito con un altro componente eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio associativo.

Art. 24 Gestione amministrativa parrocchiale

1. A livello parrocchiale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal Consiglio, che ne affida la cura ad un Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente parrocchiale.

CAPITOLO 7 NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 25 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Atto Normativo diocesano si rinvia allo Statuto Nazionale, al Regolamento Nazionale di attuazione e alle norme canoniche e civili in materia di associazioni, in quanto applicabili.

Art. 26 Disposizioni

1. Il presente Atto Normativo entra in vigore dopo la favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale.

Favorevole valutazione di conformità del Consiglio nazionale del 16 - 17 ottobre 2004